



*Al Capo Ufficio Legislativo
del Presidente*

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO

Prot.2022 - 0004514 /UDCP/GAB/UL del 10/03/2022 U
Fascicolo:INTERROGAZIONI -

Al Direttore Generale Attività Legislativa
del Consiglio Regionale della Campania
protocollo.dg.legislativa@cr.campania.it

Oggetto: Interrogazione consiliare a risposta scritta di cui al R.G. n. 386 concernente “*Responsabilità sulla vicenda dei container di rifiuti trasportati in Tunisia, stoccati nel porto di Sousse e rientrati in Italia*”.

In ordine all’atto ispettivo in oggetto, a firma della Consigliera regionale Maria Muscarà (Gruppo Misto), si trasmettono, in allegato, gli elementi di risposta fatti pervenire dalla Direzione Generale per il *Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali*.

Prof. Alfonso Celotto

Documento firmato da: ALFONSO CELOTTO
10.03.2022 12:50:09 CET

PC/MP





50.17.00

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per il Ciclo Integrato dei Rifiuti;
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
Il Direttore Generale

Ufficio Legislativo del Presidente

e, p.c.

Al Responsabile della Segreteria del Vice Presidente
Assessore all'Ambiente

Al Dirigente dell'Ufficio I del Gabinetto del Presidente
UDCP Staff del Capo Gabinetto

Al Dirigente dell'Ufficio II del Gabinetto del Presidente
UDCP AA.GG. e Supporto logistico

Alla Struttura di missione
UOD 70 05 02

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2022. 0127440 08/03/2022 13,31

Mitt. : 501709 Autorizzazioni ambientali e ri...

Ass. : Ufficio Legislativo

Classifica : 52.5.18.



Al Consiglio Regionale della Campania
c.a. Cons. Maria Muscarà
Centro Direzionale Isola F13
Napoli 80143
E-mail: muscara.mar@cr.campania.it
muscara.mar@pec.cr.campania.it

Riscontro nota del 04.03.2022 prot.2022.4136/UDCP/GAB/UL

Interrogazione a risposta scritta Consiglieria Regionale Maria Muscarà Reg.Gen. n. 386

"Responsabilità sulla vicenda dei container di rifiuti trasportati in Tunisia, stoccati sul porto di Sousse e rientrati in Italia"

In riferimento all'interrogazione in oggetto si premette che, l'illegalità della spedizione delle 7.900 tn in Tunisia non è connessa al codice di rifiuto non esportabile in Tunisia "rifiuti urbani indifferenziati" bensì ad altre estranee motivazioni acclarate dalle indagini e dai provvedimenti restrittivi adottati dall'Autorità Giudiziaria Tunisina con una molteplicità di arresti, di cui si dirà in seguito. Infatti, i rifiuti in spedizione nella notifica d'interesse, IT020260, sono classificati al codice EER 19 12 12, ossia rifiuti appartenenti al genere di rifiuti speciali, in particolare rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti e non, come indicato nella nota in epigrafe, quali rifiuti urbani indifferenziati che, invece, sono classificati al codice EER 20 01 03. Detta classificazione codicistica è dichiarata dal PRODUTTORE, come da certificato di analisi e da descrizione del processo di produzione trasmessi in sede di dossier documentale; pertanto, una loro non conforme individuazione di certo non potrà essere imputata alla scrivente Autorità, bensì al soggetto che ha provveduto ad effettuare detta classificazione, nel medesimo senso il D.lgs. 116/2020, a recepimento della direttiva UE

2018/851, a disciplina della responsabilità estesa del produttore, infatti, le attività di caratterizzazione e classificazione del rifiuto esulano tra quelle di spettanza delle Autorità Competenti.

La disciplina di riferimento - Convenzione di Basilea All. V-A e Regolamento (CE) 1013/2006 allegato II - prevede che il Notificatore produca un dossier documentale, posto a corredo della Notifica, riportante tutte le informazioni ed autorizzazioni per il trasporto e recupero dei rifiuti nell'impianto di destino, con attestazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., che le stesse sono complete, esatte e veritiere. Va sottolineato che la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive prodotte dal privato nei procedimenti amministrativi costituisce violazione dei doveri d'ufficio, fatte salve le verifiche successive a campione.

Per la notifica di che trattasi, dette informazioni, documenti ed autorizzazioni allegate, sono risultate non veritiere.

A ciò si aggiunga che la documentazione, le integrazioni trasmesse, le plurime verifiche documentali richieste al Paese di destino, sono state falsificate totalmente e per alcuni documenti in parte, nonostante fossero asseverate, e ciò ha portato all'arresto del Ministero protempore dell'Ambiente, del suo Capo di Gabinetto, di diversi organi di vertice delle Agenzie Ambientali (Anpe e Anged), di funzionari della dogana, del responsabile del laboratorio di analisi, nonché dello spedizioniere e dell'addetto postale, questi ultimi per aver sottratto il dossier documentale inviato e per aver ritrasmesso plichi falsamente riconducibili a Enti del Paese di destino con documentazione falsificata.

Inoltre, con un articolato disegno criminoso, si è verificata anche un'interposizione di soggetto, dipendente di uno dei predetti Enti pubblici tunisini che, qualificandosi falsamente come preposto, ha fornito documentazione e autorizzazioni, rivelatesi poi false. Si preme evidenziare che, qualora pervenga della documentazione sulla quale non si abbia competenza, prassi amministrativa consolidata vuole, che la stessa venga trasmessa a chi di competenza o ritrasmessa al mittente, meccanismo che ovviamente, nel caso di specie, non ha avuto luogo, considerata l'organizzazione criminosa strutturata, transnazionale, ben consapevole delle procedure previste dalla normativa di riferimento e conseguentemente capace di agire con inganno e frode, così come constatato nei provvedimenti restrittivi emanati dall'Autorità Giudiziaria tunisina e dagli sviluppi di indagine delle procure nazionali italiane.

La richiesta di informazioni al Consolato Tunisino di Napoli aveva come finalità quella di acquisire una mera conferma sulle circostanze espresse al paragrafo precedente.

L'inesistenza di un impianto di destinazione, con le caratteristiche descritte nel dossier documentale, come successivamente appurato, rendeva l'intera notifica falsa, con la conseguenza di porre in essere ogni utile fraudolento strumento per impedire agli uffici regionali di scoprire la frode e la falsificazione.

Ciò, rappresenta come queste illegalità siano frutto non di omissioni istruttorie ma piuttosto di una organizzazione criminosa di livello internazionale contro la quale nulla può la Pubblica Amministrazione che svolge un'istruttoria di carattere amministrativo fondata su dichiarazioni, informazioni, documentazioni fornite dal Notificatore chiamato ad attestare in fede quanto prodotto.

I fatti descritti, appena appurata la falsità documentale, sono stati prontamente relazionati all'Autorità Giudiziaria, che indaga, tra l'altro, per il reato di induzione in errore agli uffici regionali, intimando al Notificatore il pronto rimpatrio dei rifiuti.

Il contenzioso avviato dal notificatore, come da giudizi di seguito riportati, ha confermato l'obbligo dello stesso al rimpatrio dei rifiuti ed al loro conforme recupero e, stante l'inadempienza, l'attivazione delle procedure sostitutive, con delega da parte del Ministero della Transizione Ecologica, e con rivalsa sulle polizze fidejussorie a garanzia, come previsto dalla relativa disciplina normativa:

- Ordinanza del Tar Campania n. 954 del 19.05.2021 con cui viene respinta l'istanza cautelare della Sra s.r.l., confermando per la quarta volta, (precedente sentenza TAR Campania, ordinanza Consiglio di Stato ed ordinanza Tar Lazio) il provvedimento adottato per la ripresa dei rifiuti a carico del notificatore /produttore Sra s.r.l.;
- Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3751/2021 del 19.07.2021 con cui viene respinto l'appello promosso;
- Sentenza del Consiglio di Stato n. 5543 /2021 del 26.07.2021 con cui viene definitivamente respinto l'appello promosso;
- Ordinanza del Tribunale Civile di Roma RG 15692/2001 rep. N. 17146 del 13.09.2021 con cui rigetta il ricorso della Società Sra s.r.l. avverso l'escussione delle polizze fidejussorie e revoca il decreto adottato inaudita altera parte del 11.03.2021;
- Ordinanza del Tribunale Civile di Roma RG 56606/2001 del 18.10.2021 (in composizione Collegiale), pubblicata il 04.11.2021, con cui rigetta l'ulteriore reclamo proposto dalla Società Sra s.r.l. avverso l'escussione delle polizze fidejussorie, con conseguente condanna alle spese di lite quantificate in €. 8.000,00 in favore della Regione Campania e €. 8.000,00 in favore del Ministero della Transizione Ecologica, oltre spese generali (15%) e accessori.

La complessità del fenomeno e dell'aggressione sistemica da parte delle organizzazioni criminali, che puntano a lucrare sul traffico illecito dei rifiuti, che in Europa ha un costo di recupero superiore ai duecento euro, mentre in Tunisia il costo di conferimento in discarica è inferiore ai dieci euro, è confermata da altri episodi, per alcuni versi, ancora più strutturati, rivolti verso la stessa Tunisia, con duplicazione di e-mail dell'Autorità di destino e restituzione di documenti ed autorizzazioni falsificate (è in corso di approfondimento per il successivo esposto all'Autorità Giudiziaria competente, la documentazione relativa alla notifica della UOD 501707 di Caserta del 2018 citata nell'interrogazione e di cui si chiede rispettosamente il necessario riserbo per consentire agli organi inquirenti gli opportuni approfondimenti investigativi) nonché quanto accaduto sempre alla UOD di Salerno a fine 2020 relativamente ad altra notifica, sempre rivolta alla Tunisia, per il recupero con valorizzazione energetica R1 del codice EER 191210 presso un cementificio, non autorizzata in quanto è stata scoperta la falsificazione documentale e dell'Autorizzazione ministeriale restituita dalla Tunisia, e denunciati i fatti prontamente all'Autorità Giudiziaria.

I gravi fatti descritti, oltre ad altri episodi di traffico illecito di rifiuti con all. 7 (senza notifica ed autorizzazione alla spedizione) del Regolamento 1013/2006 verso altri Paesi comunitari e Paesi terzi, pur in presenza di una disciplina normativa riservata esclusivamente al legislatore comunitario (Regolamento Ce) ed internazionale (Convenzione di Basilea) hanno portato dapprima alla mancata consegna dei modelli di notifica per i Paesi terzi, e poi alla conseguente stesura di un disciplinare contenente ulteriori misure di controllo documentale, da inviare agli uffici periferici regionali, competenti in materia, oltre ad un rafforzamento del numero del personale istruttore preposto.

Quanto riportato, per la novità ed imprevedibilità dei gravi comportamenti criminali posti in essere, per la natura esclusivamente amministrativa e documentale delle istruttorie relative, come da disciplina di riferimento e della stringente tempistica prevista, nonché le decisioni allo stato assunte dalla Magistratura penale, amministrativa e civile, portano ad escludere responsabilità degli uffici regionali, ponendosi al contrario la Regione Campania come parte lesa.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento richiesto.

Distinti saluti

II DIRETTORE GENERALE

ANNA MARTINOLI

Firma autografata omissa ai sensi art. 3 D. Lgs n. 39/1993